



COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

E-mail: s.demetrio@katamail.com

P. I. 00193050663 C. F. 80002710665 C.c.p. n° 12698676

Codice IBAN IT 84T06040 40770 00000095668

Tel. 0862/810834

fax 0862 810017

A V V I S O

MANUTENZIONE DELLE SIEPI E ALBERI DI MEDIO E ALTO FUSTO A CONFINE CON STRADE PIAZZE E AREE PUBBLICHE ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO E TAGLIO ERBA IN PROSSIMITA DEI FABBRICATI E AREE PUBBLICHE.

IL SINDACO

Premesso che è stata accertata l'esistenza di rami, piante di medio e alto fusto, siepi e arbusti in genere che si protendono sul sede viaria di strade, piazze e aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico;

Accertato che tale fatto costituisce intralcio e potenziale pericolo per il transito, essendo inevitabilmente limitate la visibilità e la larghezza delle strade;

Accertato inoltre che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami aggettati sulla sede viabile ad un'altezza inferiore a 5m può rappresentare, in caso di vento, neve e pioggia un grave pericolo per la viabilità;

Ritenuto provvedere all'eliminazione dei rischi derivanti dalle eventuali cadute delle piante ed al fine di tutelare l'incolumità pubblica, nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale;

Premesso che la prevenzione incendi costituisce attività di interesse pubblico per il conseguimento di obbiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente;

Premesso che si ritiene necessaria l'adozione di una politica di prevenzione per motivi igienici e sanitari al fine di evitare il proliferarsi di parassiti, sulle aree private destinate a verde nonché dei terreni adiacenti alle strade;

Ritenuta necessaria l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio di competenza nonché la necessaria bonifica delle aree private;

Visto l'art.6 del Regolamento della Polizia Rurale Comunale;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

Visto quanto disposto dall'art. 29 comma 1 del D.lgs 30.04.1992 n°285;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;

RICORDA

1)- A tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni a confine con strade, piazze e aree pubbliche o assoggettate all'uso pubblico, che con ordinanza n° 21 del 04.09.2012 di:

- regolarizzare mediante taglio accurato, rami, fronde, siepi vive, sterpaglie, erbacce che si protendono sulle strade medesime, in modo che non sia ristretta la sede stradale o comunque non risulti danneggiato o ingombrato il passaggio e garantita la sicurezza viabile;
- tagliare e/o scalvare tutte le piante di alto fusto, la cui sistemazione di crescita incontrollata, in caso di eventi calamitosi, può costituire pericolo per la sicurezza comunque i rami non possono avere un'altezza inferiore a m.5 dal manto stradale;
- i materiali di risulta provenienti dalle operazioni di cui ai punti precedenti, se non utilizzati in proprio, dovranno essere smaltiti presso pubbliche discariche;

2) Inoltre che con Ordinanza n.11 del 30.05.2003 a tutti i proprietari, affittuari ed usufruttuari di terreni a confine con strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a;

- allo scopo di impedire che nei terreni prossimi alle abitazioni e/o agli insediamenti produttivi si propaghino incendi, tutti i proprietari dei prefati terreni devono tenere sgombri i loro terreni, fino a quattro metri dai confini da erbe secche e da ogni altra materia combustibile;
- di effettuare un'accurata pulizia degli spazi di ragione privata nell'intero territorio Comunale, avendo cura di operare un'efficace falciatura delle erbacce, che dovrà essere ripetuta periodicamente, secondo necessità, allo scopo di ricontrollarne la ricrescita, nonché provvedere alla bonifica delle aree medesime da accumuli di rifiuti o deposito di altri materiali di scarto che possano essere rifugio per i parassiti;

Dalla Residenza Municipale, addì 27.06.2016

